

Comunicazione n. DIN/5055217 del 3-8-2005

Inviata al sig. ...

Oggetto: Quesito concernente la forma degli ordini di negoziazione della clientela

Si fa seguito alla nota del 1° luglio c.a. (pervenuta l'8 luglio successivo) con la quale la S.V. ha posto alla scrivente il seguente quesito: "*l'art. 23 comma primo del Decreto Legislativo n. 58/1998 - Testo Unico della Finanza - è applicabile unicamente ed esclusivamente ai contratti quadro o per contratti relativi a prestazioni di servizi d'investimento si devono intendere i singoli contratti di ordine di compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) e pertanto il singolo ordine di borsa deve essere conferito per iscritto (salve le altre forme previste da questa Commissione – ordine telefonico - trading on line) ad substantiam e conseguentemente l'ordine orale deve intendersi nullo?*".

Al riguardo, innanzitutto, deve premettersi che la normativa primaria dispone che "*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo*" (art. 23, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

La normativa secondaria, all'articolo 30, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari n. 11522/1998, prescrive che il contratto con l'investitore "*deve ... indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni*".

Risulta pertanto dalla disciplina di settore che la forma scritta è richiesta per i contratti quadro disciplinanti la prestazione del servizi d'investimento, mentre per il conferimento dei singoli ordini di compravendita, rilasciati dagli investitori, non è prescritto un particolare requisito di forma. Così, ad esempio, risulta la piena conformità alla normativa di riferimento (come espressamente confermato dagli articoli 27 e 29 del Regolamento 11522/1998) di un ordine impartito telefonicamente.

Ciò detto, con riguardo alla forma del contratto quadro e dei singoli ordini impartiti dagli investitori, può essere peraltro opportuno richiamare la disposizione dell'art. 60, Regolamento 11522 cit., la quale prescrive che "*nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea*" (comma 1), il cui contenuto minimo viene delineato dalla medesima disposizione.

In caso di ordini telefonici, conformemente, è richiesta la registrazione magnetica degli stessi (comma 2).

CONSOB
Tiziana Togna – Giovanni Sabatini